



*ASSOCIAZIONE LOCARNESE E
VALMAGGESE DI ASSISTENZA
E CURA A DOMICILIO*

STATUTO

Versione approvata il 15.3.2000

**ASSOCIAZIONE
LOCARNESE E VALMAGGESE
DI ASSISTENZA E CURA A DOMICILIO
- ALVAD -**

STATUTO

Art. 1.

*Nome, sede,
durata*

1. Con la denominazione Associazione Locarnese e Valmaggese di assistenza e cura a domicilio (in seguito ALVAD o Associazione), è costituita una Associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.
2. La sede dell'Associazione è a Locarno.
3. La sua durata è illimitata.
4. Essa è aconfessionale e apartitica.

Art. 2.

Scopo e mezzi

1. L'Associazione ha lo scopo di permettere la permanenza a domicilio delle persone confrontate a malattia, infortunio, disabilità, maternità, vecchiaia o difficoltà socio-familiari, offrendo loro le necessarie prestazioni.
2. Per raggiungere tale scopo l'Associazione gestisce, in conformità con la legge sull'assistenza e cura a domicilio del 16 dicembre 1997, il servizio di assistenza e cura a domicilio (SACD) nei distretti di Locarno (Comune di Contone escluso) e Vallemaggia.

3. Per la gestione del servizio in Vallemaggia l'ALVAD stipula con l'Associazione Valmaggese di aiuto domiciliare (AVAD) una convenzione (mandato di prestazione) ai sensi dell'Art. 15 cpv. 3) ed Art. 20 cpv. 2) della legge sull'assistenza e cura a domicilio. Essa regolerà la delega dell'esecuzione completa ed autonoma del servizio in Valle. La convenzione, della durata quadriennale, può essere disdetta da una delle parti, con decisione assembleare, con un preavviso di sei mesi per la fine dell'anno. La prima volta per il 31 dicembre 2002.
4. L'Associazione non ha fini di lucro.

Art. 3.

Soci

1. L'Associazione è composta da Soci attivi (Comuni, Enti, Associazioni) e Soci senza diritto di voto.
2. Sono Soci attivi gli Enti o le Associazioni con sede o attive nei Distretti di Locarno e Vallemaggia, che svolgono la loro attività nel settore dell'assistenza e cura a domicilio e che hanno pagato la quota annuale.
3. I Comuni dei Distretti di Locarno (Comune di Contone escluso) e Vallemaggia sono Soci di diritto. Essi sono rappresentati nell'Assemblea dell'ALVAD da propri Delegati in ragione di uno ogni 2'500 abitanti o frazione superiore. Ogni Comune ha diritto ad almeno un Delegato. Fanno stato gli ultimi dati elaborati dall'Ufficio Statistiche sulla popolazione finanziaria. Essi pagano una quota per ogni Delegato.
4. Sono Soci senza diritto di voto le persone fisiche o giuridiche che hanno pagato la quota annuale.
5. Il Comitato può, per motivi gravi inerenti l'Associazione, escludere un Socio. Contro tale decisione è data facoltà di ricorso all'Assemblea entro 60 giorni dalla comunicazione.

Art. 4.

Organizzazione Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Comitato;
- la Commissione della gestione.

Art. 5.

Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo supremo dell'Associazione. Essa è composta dai Delegati comunali, dagli altri Soci attivi e dai Soci senza diritto di voto.
2. L'Assemblea è convocata dal Comitato o su richiesta di 1/5 dei Delegati comunali e gli altri Soci attivi. Essa è presieduta dal Presidente dell'Assemblea e in sua assenza dal Vicepresidente.
3. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno.
4. I Soci e Delegati sono convocati individualmente per iscritto almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea; alla convocazione viene allegato l'ordine del giorno.

Art. 6.

Competenze dell'Assemblea e sistema di voto

1. L'Assemblea:
 - a) nomina per un periodo di 4 anni (armonizzato con i periodi di nomina nei Comuni):
 - l'Ufficio Presidenziale dell'Assemblea: Presidente, Vicepresidente e due scrutatori;
 - i membri del Comitato (secondo i disposti dell'Art.7);
 - i membri della Commissione della gestione;
 - b) ratifica le decisioni relative alle zone d'intervento;
 - c) ratifica le decisioni relative all'assunzione della gestione di un servizio d'appoggio;
 - d) approva i progetti specifici o supplementari;
 - e) delibera sul rapporto annuale del Comitato, verificandone la gestione;

- f) approva i conti d'esercizio, il bilancio e il preventivo e gli investimenti; per ogni singolo mandato di prestazione o per l'assunzione di servizi d'appoggio va creata la relativa posta nei bilanci;
 - g) decide sulle proposte presentate dal Comitato e dai suoi membri;
 - h) formula le proposte al Comitato;
 - i) stabilisce le quote sociali annue;
 - l) decide sui ricorsi contro la mancata ammissione di nuovi membri;
 - m) modifica lo Statuto e scioglie l'Associazione;
 - n) approva i criteri per le indennità ai membri di Comitato.
2. L'Assemblea può deliberare alla presenza di almeno la metà dei Delegati comunali.
3. Ogni Socio ed ogni Delegato ha diritto a 1 voto.
Fatte salve le disposizioni di cui all'Art. 13 le decisioni sono prese a maggioranza dai votanti presenti. In caso di parità è decisivo il voto della maggioranza dei Delegati dei Comuni. In caso di ulteriore parità è decisivo il voto del Presidente dell'Assemblea.
4. I Soci senza diritto di voto hanno diritto di parola ma non di eleggibilità.

Art. 7.

Comitato

1. Il Comitato è l'organo direttivo dell'Associazione. Esso assume tutte le iniziative finalizzate alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.
2. Il Comitato è formato da 7 membri, di cui 2 nominati dall'Assemblea in rappresentanza delle Associazioni ed Enti che svolgono la loro attività nel settore dell'assistenza e cura a domicilio, 4 membri di diritto in rappresentanza dei Comuni, che possono essere scelti anche al di fuori dell'Assemblea, e 1 membro proposto dal Consiglio di Stato.

3. I membri rappresentanti i Comuni sono così suddivisi:
 - 2 membri rappresentanti i Comuni dell'Associazione Sponda Destra del Verbano più Tenero e Gordola;
 - 1 membro rappresentante i Comuni facenti parte dell'Associazione dei Comuni del Gambarogno e dell'Associazione dei Comuni della Verzasca senza Tenero e Gordola;
 - 1 membro rappresentante i Comuni facenti parte dell'Associazione Circolo della Melezza, dell'Associazione dei Comuni e Patriziati della Valle Onsernone e dell'Associazione dei Comuni di Vallemaggia.
4. I Delegati comunali nominati nel Comitato sono sostituiti nell'Assemblea da Delegati comunali supplenti.

Art. 8.

Competenze e responsabilità del Comitato

1. Il Comitato:
 - a) nomina nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente che resteranno in carica per il periodo di nomina del Comitato;
 - b) gestisce il servizio di assistenza e cura a domicilio offrendo le prestazioni previste dalla legge;
 - c) rappresenta l'Associazione di fronte a terzi in particolare presso l'Associazione cantonale dei SACD;
 - d) l'Associazione è vincolata con la firma a due: quella del Presidente e di un membro del Comitato o del Responsabile del SACD. Il Comitato può stabilire altre modalità;
 - e) allestisce la pianificazione del proprio comprensorio e partecipa all'elaborazione di quella cantonale;
 - f) definisce le zone d'intervento sottoponendole per ratifica all'Assemblea;
 - g) decide l'assunzione di un servizio di appoggio sottoponendolo per ratifica all'Assemblea;
 - h) studia ed elabora proposte di attività e progetti supplementari per il proprio comprensorio;
 - i) stipula le convenzioni e i mandati di prestazione con i

Comuni, gli altri operatori sanitari, enti o associazioni e con gli assicuratori malattie;

- l) approva le tariffe a carico degli utenti;
 - m) chiede il riconoscimento dell'Associazione quale gestore del SACD ai sensi della relativa legge cantonale;
 - n) gestisce il patrimonio dell'Associazione e cerca i mezzi finanziari necessari per raggiungere gli obiettivi fissati, decide per spese non preventivate fino ad un massimo di Fr. 40'000.-- per esercizio;
 - o) esegue le decisioni prese dall'Assemblea;
 - p) organizza la Direzione del SACD e vigila sulla gestione del servizio;
 - q) assume il responsabile del SACD ed il personale necessario;
 - r) elabora i regolamenti interni dell'Associazione;
 - s) delibera per forniture di materiale o altro senza concorso pubblico fino ad un massimo di fr. 10'000.-;
 - t) esercita tutte le competenze non deferite ad altri organi.
2. I Membri del Comitato e della Commissione della gestione non sono personalmente responsabili di fronte a terzi degli impegni assunti dall'Associazione, che sono garantiti unicamente dal patrimonio di quest'ultima.

Art. 9

Direzione

La Direzione del SACD è affidata ad un Responsabile cui sono affidati i compiti di gestione e coordinamento operativi definiti nell'apposito regolamento stabilito dal Comitato.

Art. 10.

Commissione della gestione

- a) I Commissari sono 5.
Sono eletti dall'Assemblea per 4 anni. Sono rieleggibili;
- b) compito della Commissione è quello di verificare la gestione contabile del servizio nonché vigilare sulla qualità e l'adeguatezza dell'organizzazione e dei servizi prestati;

- c) la Commissione si riunisce regolarmente e presenta un rapporto scritto all'Assemblea;
- d) eccezionalmente la Commissione può delegare il compito di verifica dei conti ad una società specializzata. La scelta degli incaricati compete al Comitato.

Art. 11.

Segretario dell'Associazione Il Compito di segretario dell'Associazione è svolto dal Responsabile del SACD.

Art. 12.

Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote dei Soci;
- b) dalle altre entrate, segnatamente dai contributi corrisposti dagli utenti e dai rimborsi delle casse malati e di altre assicurazioni;
- c) dal contributo dei Comuni, della Confederazione e del Cantone;
- d) dalle donazioni, legati e altri lasciti.

Art. 13.

Scioglimento e modifica dello statuto

1. Le modifiche del presente statuto e lo scioglimento dell'Associazione possono essere decisi solo da un'Assemblea convocata espressamente a tale scopo ed in presenza di almeno 2/3 dei Delegati comunali e degli altri soci attivi.

Se il quorum non è raggiunto, l'Assemblea per lo scioglimento e le modifiche di statuto è convocata una seconda volta al più tardi entro 15 giorni. Essa potrà deliberare con la maggioranza assoluta dei voti dei Delegati comunali e degli altri Soci attivi e Delegati presenti. Per le modifiche dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione è necessario anche il voto maggioritario dei Delegati Comunali presenti alla votazione.

2. In caso di scioglimento dell'Associazione, i fondi

disponibili ritorneranno ai Comuni del comprensorio ed al Cantone proporzionalmente all'impegno finanziario profuso negli ultimi 3 anni di gestione.

3. Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea costitutiva convocata a Locarno in data 5 ottobre 1999. E' stato modificato dall'Assemblea convocata a Muralto il 15 marzo 2000.

Per l'Assemblea del 15 marzo 2000:

Il Presidente:

Elena Zaccheo

Gli Scrutatori:

Aldo Baronio

Gian Franco Perazzi